

**Visto** il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

**Visto** il regolamento (CE) n. 65/2011 della Commissione del 27 gennaio 2011 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) e in particolare gli articoli 85 unvicies e 103 septvicies relativi ai premi di estirpazione, programmi di sostegno alla ristrutturazione e riconversione sostegno alla vendemmia verde per i vigneti;

**Visto** il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

**Visto** il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009, recante modalità di applicazione del regime del pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 73/09;

**Visto** il regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al regolamento (CE) n. 73/09;

**Visto** il DM n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante la disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2009 ed entrato in vigore il primo gennaio 2010;

**Visto** il D. M. n. 10346 del 13 maggio 2011 (decreto n. 10346 relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale", come modificato dal D. M. n. 10346 del 13 maggio 2011);

**Visto** il D. M. n. 27417 del 22 dicembre 2011 (decreto n. 27417 relativo alla modifica al D.M. n. 30125 del 22 dicembre 2009, recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (CE) n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti dei programmi di sviluppo rurale" come modificato dal D. M. n. 10346 del 13 maggio 2011);

**Vista** la propria delibera del 5 agosto 2011, n. 1529 recante la disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** il comma 1 dell'articolo 22 del DM 30125/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 10346/2011, qualora intervengano modifiche ed integrazioni agli allegati 1 e 2 del DM 30125/2009, entro 60 giorni dall'entrata in vigore dei medesimi le Regioni e le Province Autonome specificano con propri provvedimenti l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale ai sensi dell'articolo 3 dello stesso DM 30125/2009 e dei suoi allegati 1 e 2;

**Viste** le modifiche e le integrazioni apportate agli allegati 1 e 2 del DM 30125/2009 dal D.M. n. 10346/2010 e dal D. M. n. 27417 del 22 dicembre 2011;

**Visto** il comma 3 dell'articolo 22 del DM 30125/2009, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 10346/2011, in forza del quale in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome emanati in applicazione del comma 1 o in assenza di specifici interventi delle stesse previsti negli allegati 1 e 2 dello stesso DM 30125/2009, trovano applicazione, a livello di azienda agricola i soli impegni degli allegati 1 e 2 del DM 3012/2009 come modificati dal DM 10346/2011;

**Preso atto** dell'avvenuto espletamento della procedura di cui al comma 2 dell'articolo 22 de DM 30125/2009 come modificato dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 10346/2011;

**Preso atto** che i competenti Servizi non hanno presentato osservazioni in merito al contenuto degli allegati di cui alla presente proposta di delibera;

**Vista** l'istruttoria effettuata dal Servizio sviluppo rurale, che ha individuato sulla base dei dati forniti dalla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna e dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia i Copri idrici superficiali e lo stato complessivo attuale

al fine di determinare l'applicazione regionale dello Standard 5.2;

**Vista** la consultazione dei Consorzi di bonifica in merito allo Standard 5.2 che ha confermato gli esiti istruttori del competenze Servizio sviluppo rurale;

**Visto** lo Statuto di autonomia della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Visto** il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;

**Su proposta** dell'Assessore regione alle risorse rurali, agroalimentari e forestali;

**La Giunta regionale** all'unanimità

### **Delibera**

1. Di approvare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 22 del DM 30125/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del DM 10346/2011, la disciplina del regime di condizionalità nel territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia così come definita negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione della quale fanno parte integrante e sostanziale;
2. La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE